TRIBUNALE DI ROMA
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Paola Larosa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 58806/2019 R.G.A.C., e promossa

DA

Parte_1
elettivamente [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] e rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro dagli avv.ti [redacted] e [redacted] giusta procura in calce all'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

Controparte_1
in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante dott.ssa *CP_2* elettivamente [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica.

Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.06.2023, che qui si intendono riportate e trascritte.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-359

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* adiva il Tribunale Civile di Roma al fine di accertare e dichiarare la responsabilità professionale, sia contrattuale che extracontrattuale, dei sanitari, personale medico e/o paramedico che ebbero in cura la Sig.ra *Persona_1* presso l' *Controparte_1* durante il ricovero dal 31.10.2016 al 29.11.2016, in relazione alla [redacted] per sepsi da enterite in infezione da Clostridium Difficilis, con conseguente condanna della struttura convenuta al risarcimento di tutti i danni, quantificabili in: € 436.500,00 a titolo di risarcimento del danno *iure proprio*; € 53.788,50 a titolo di risarcimento del danno *iure hereditatis*. Chiedeva inoltre la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in quanto disoccupato e privo di altre fonti di reddito, incluso il rimborso delle spese funerarie per € 1.700,00. Il tutto oltre il rimborso delle spese mediche, di CTP e di CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
Chiedeva altresì che la struttura convenuta fosse condannata al pagamento della multa e delle spese di giudizio, così come previsto per legge ai sensi del D.lgs 28/2010, per la mancata partecipazione senza giustificato motivo all'incontro di mediazione.
Con vittoria di spese di lite.

In particolare, a fondamento della domanda, deduceva la parte attrice quanto segue:

- che in data 24.10.2016 la Sig.ra *Per_1* madre dell'attore, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi di frattura del femore destro presso l'Ospedale [redacted] di [redacted]
- che in data 31.10.2016 veniva inviata presso l' *[...] Controparte_1* per effettuare FKT riabilitativa e da qui di nuovo trasferita, in data 29.11.2016, presso il P.S. dell'Ospedale di [redacted] dove decedeva per sepsi da enterite in infezione da Clostridium Difficilis in data [redacted]
- che a seguito del decesso della Sig.ra *Persona_1* succedeva *mortis causa*, *ab intestato*, alla stessa, solo il figlio *Parte_1* unico figlio ed erede, con lei ininterrottamente convivente fino al decesso;
- che la difesa procedeva ad esperire il tentativo di mediazione con apposita istanza di avvio presso l'organismo di mediazione [redacted] ove tuttavia l'odierna convenuta, pur ritualmente invitata in mediazione non si

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-359

presentava affatto all'incontro fissato presso il nominato mediatore, che redigeva il verbale negativo (doc. 15).

Deduceva la condotta negligente dei sanitari dell' *CP_1* nel gestire l'excursus clinico della paziente, circostanza questa resa evidente dalla documentazione medica in atti.

Evidenziava che la Sig.ra *Per_1* decedeva poco dopo l'ingresso presso il P.S. dell'ospedale di [redacted] dopo giorni di sofferta e cosciente agonia.

Rilevava, inoltre, che l'infezione causa del decesso era stata certamente contratta presso la struttura convenuta (*CP_1* e che il contagio era dipeso dal censurabile protocollo antibiotico terapeutico utilizzato dai sanitari, in assenza di una diagnosi da infezione e sua localizzazione, e comunque per inadeguatezza della struttura.

Sottolineava come l'infezione non fosse stata né diagnosticata né trattata dalla struttura convenuta.

Allegava il parere medico legale dei consulenti tecnici di parte (dott. *Persona_2* e prof. *Persona_3* , dal quale emergono le seguenti conclusioni: "*nel trattamento sanitario cui è stata sottoposta la sig.ra* *Per_1* *durante la degenza presso* [redacted] (ora *CP_1* , *sono ravvisabili elementi tecnici tali da configurare il caso di responsabilità professionale per colpa; l'infezione è stata contratta presso la struttura; in attualità di ricovero non è stata effettuata diagnosi della patologia da cui la paziente era affetta e che ne ha causato il decesso*" (doc. 5).

Si costituiva in giudizio *CP_1* contestando la pretesa *ex adverso* spiegata e chiedendone il rigetto.

Rilevava l'infondatezza della domanda attorea stante la mancata prova del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso, oltre alla mancata prova della circostanza che l'infezione fosse stata contratta nel corso del ricovero della paziente presso la *Controparte_3* *[...]* NI o che fosse derivata dalla terapia medica somministrata presso tale struttura sanitaria alla paziente, evidenziando come l'onere della prova gravasse sulla parte attrice.

Precisava che al momento del trasferimento presso il pronto soccorso dell'ospedale di [redacted] i parametri vitali della sig.ra *Per_1* erano stabili.

Contestava la tesi avversaria secondo cui la terapia antibiotica sarebbe stata somministrata alla paziente senza l'identificazione di alcuna patologia.

Chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice in quanto non provata e in ogni caso infondata in fatto e in diritto e, al contempo, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'assoluto difetto di responsabilità in capo all' *CP_1* nonché l'assenza di nesso di causalità tra i danni *ex adverso* lamentati e l'asserito inesatto adempimento alle obbligazioni della convenuta.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-359

La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.06.2023.

Nel merito, la domanda attorea appare parzialmente fondata e merita di essere accolta nei termini che seguono.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, "il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa ad essere risarciti dalla medesima struttura dai danni da loro direttamente subiti si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale" (Cass. n.5590/2015; conforme Cass.14258/2020). Pertanto, sempre secondo la Cassazione recente, occorre "…dimostrare, da parte degli eredi del paziente deceduto, che l'omissione addebitata ai sanitari sia stata "più probabilmente che non" la causa del decesso, ovvero che l'intervento omesso…avrebbe più probabilmente che non" scongiurato l'evento letale (Cass. Ord. n.5487/2019).

Orbene, nel caso in esame la parte attrice ha dimostrato, attraverso la documentazione prodotta, il titolo da cui emerge l'obbligazione dei convenuti.

La CTU depositata in atti, a firma dei dott.ri *Per_4* e *[...]* *Per_5*, svolta con metodo e rigore logico, in aderenza alla documentazione prodotta e, pertanto, integralmente condivisibile nelle conclusioni raggiunte, ha rilevato l'inadeguatezza del trattamento clinico/farmacologico e assistenziale somministrato dai sanitari dell' *[...]* *CP_1* in occasione del ricovero della sig.ra *Per_1* oltre che del sistema di controllo e prevenzione delle infezioni nosocomiali che invece l' *CP_1* avrebbe dovuto garantire (pag. 30), e ha consentito di accertare la fondatezza della domanda attorea.

Infatti, i CCTTU, rispondendo ai quesiti ad essi sottoposti, hanno rilevato che "*In occasione del ricovero del 31.10.2016 presso la casa di cura* [redacted] (oggi *CP_1*) *non fu posta diagnosi di infezione da Clostridium difficile. Il mancato orientamento diagnostico è riconducibile ad una incompletezza delle indagini cliniche eseguite presso la medesima Casa di Cura e, più in generale, ad una non corretta gestione della paziente, come emerge anche dalla incompletezza della cartella clinica (ove non risultano riportati […] alcuni dati salienti di rilevanza clinica), dalle prescrizioni farmacologiche non adeguatamente motivate e specificate (somministrazione di diversi antibiotici sovrapposti e non mirati), nonché da indicazioni inappropriate*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-359

(prescrizione di trattamenti riabilitativi nell'ambito di un contesto clinico inadeguato)" (pag. 29).

Con riferimento alla scelta e all'esecuzione del trattamento, i CCTTUU evidenziano come "*Fu […] nel reparto di Riabilitazione Neuromotoria della casa di cura* [redacted] *che comparvero i segni di una grave infezione batterica in corso, quali la marcata Leucocitosi neutrofila e l'aumento della VES, non valutati opportunamente dai vari medici del reparto che ebbero in cura la paziente*" (pag. 29). Precisano inoltre che *"La presenza di multipli fattori di rischio, quali la insufficienza renale e il diabete mellito in terapia insulinica, la complicazione aritmica francamente tachicardica, la disionia sodica, avrebbero dovuto mettere sull'avviso i curanti, anche in una ipotetica assenza di perdite fecali molto rilevanti*" (pag. 29).

Relativamente all'infezione contratta dalla Sig.ra *Per_1* (*Clostridium difficile*) i CCTTUU sottolineano come questa "*sarebbe stata evitabile con una più accurata gestione delle procedure globali di prevenzione ambientale e antisepsi da applicarsi in ogni luogo a rischio dell'Ospedale, in ambito di profilassi delle infezioni nosocomiali, nei confronti di una paziente operate di un tipo di intervento non privo di rischi, così come avvenne in questo caso*" (pag. 29).

Infine, i CCTTUU hanno concluso nel senso che "*è da ritenere […] che sia stata la infezione nosocomiale da Clortridium difficile, avvenuta sia per la non adeguata qualità dell'igiene ospedaliera e conseguenti inadeguate procedure di asepsi/antisepsi ambientale, sia in relazione alle terapie antibiotiche effettuate nel reparto di degenza, con grave compromissione delle funzioni renali, cardiache, digestive, a causare il decesso della Sig.ra* *Persona_1* (pag. 30).

In risposta alle note critiche del CTP di parte resistente, che citava il "Protocollo operativo per il controllo della diffusione di *Clostridium difficile*" a difesa dell'azione dei sanitari del *Controparte_4*, i CC.TT.UU replicavano che: "*[…] nell'ambito della sindrome diarroica […] erano sussistenti non solo la ipoalbuminemia e la leucocitosi, ma anche la nausea, il malessere, la anoressia, la disidratazione, presenti nelle notazioni anamnestiche del 23.11.2016 della cartella di ricovero e già descritti dai CCTTUU nella relazione. Molto tardivamente, solo in data 28.11.2016, si affrontò il problema clinico della iposodiemia*" (pag. 33).

Ancora, sempre in risposta alle note critiche della parte convenuta, i CCTTUU affermano che "*Se vi fosse stata una corretta attenzione e una appropriata gestione della piaga da decubito e del disturbo urinario, in rapporto alla alterazione dei dati di flogosi e di sospetta infezione, si sarebbero eseguiti, come le Buone Pratiche Cliniche richiedono, sia esami microbiologici diretti e colturali sui tessuti ulcerati e sulle urine, sia ripetute emocolture*" (pag. 34).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-359

Infine, i CCTTUU hanno ribadito che "*l'infezione nosocomiale da Clostridium difficile sia avvenuta presso la Divisione* [redacted] *– Casa di Cura* Controparte_5 *per la non adeguata qualità dell'igiene ospedaliera, le inadeguate procedure di asepsi/antisepsi ambientale e in relazione alle terapie antibiotiche effettuate nel reparto di degenza, con grave compromissione delle funzioni renali, cardiache, digestiva, e cerebrali, causando il decesso della Sig.ra* Persona_1 (pag. 37).

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere certamente fondata, pertanto, la domanda di responsabilità professionale avanzata nei confronti della parte convenuta, essendo risultato provato, nel corso del giudizio, il decesso della paziente è stato determinato da una catena causale innescata dalla contrazione dell'infezione nosocomiale.

La domanda di risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale è fondata, in quanto il figlio ha diritto a vedersi riconosciuto il danno non patrimoniale per lesione del vincolo parentale, dal momento che la condotta illecita ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati fondati sugli artt. 2, 29, 30 della Costituzione, con ciò nel rispetto dei principi relativi al riconoscimento del danno non patrimoniale, come configurati dalla Cass., Sez. Unite, 11.11.2008 n. 26972.

Si ritiene di dover operare la liquidazione del danno applicando la tabella di riferimento elaborata dal Tribunale di Roma, per le ragioni esposte di seguito.

La Corte di Cassazione, nel tentativo di individuare a livello nazionale un parametro in grado di assicurare la perequazione del risarcimento e la sua prevedibilità, ha individuato con la sentenza n. 7 giugno 2011, n.12408 la tabella adottata dal Tribunale di Milano nel 2009 a seguito delle cd sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2008 sul presupposto che le stesse erano utilizzate nella maggioranza relativa dei tribunali d'Italia. Il giudicante ritiene che i criteri previsti nelle Tabelle del Tribunale di Roma soddisfino correttamente, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, i parametri diretti ad assicurare un corretto esercizio del potere equitativo di determinazione del danno non ritenendo del tutto condivisibile l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella decisione della III sezione del 7 giugno 2011, n. 12408 nel quale si individuano dei criteri di riferimento concreti basati su principi che non appaiono al momento essere corrispondenti ai valori costituzionali ed alle indicazione dei criteri previsti dalla legge quali la valutazione del danno non patrimoniale secondo un incremento percentuale del biologico fino al 25% per un pregiudizio fino al 9% che cresce e fino al 50% per pregiudizio a partire dal 34% e rimane invariato fino al 100%, mentre per la personalizzazione si introduce un criterio che fissa il tetto più alto ai danni meno elevati e fissa un tetto massimo del 25% dal 34 fino al 100%, essendo evidente che in presenza di lesioni a interessi costituzionalmente rilevanti maggiori coincida la necessità di valutazioni che siano funzione diretta del

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-359

pregiudizio correlabile al danno biologico (non si comprende perché in caso di pregiudizio fino al 9% possano essere liquidati importi fino al 50% mentre per pregiudizi del 90% possano essere liquidati importi ulteriori fino al 25% e ciò secondo criteri di norma essendo evidente che nei singoli casi si può divergere da tali criteri ma la divergenza deve rimanere la eccezione e non la regola essendo altrimenti errato il criterio) e non secondo criteri di funzionalità inversa (al crescere del primo parametro diminuisce il secondo) come ipotizzato dalle tabelle "Milanesi" cui fa riferimento la decisione citata, scelta che appare di difficile conciliazione con l'articolo 3 della Costituzione. D'altra parte le sentenze successive alla sentenza 12408/2011, ad esempio quelle n. 14408/2011, 18641/2011, 16 febbraio 2012, n. 2228, del 28 febbraio - 3 ottobre 2013, n. 22585 e 22604 hanno in parte modificato l'assunto della sentenza facendo ritenere ancora oggetto di discussione la ricostruzione di un orientamento univoco della Corte di Cassazione sul punto tenuto anche conto che il risarcimento previsto dalle tabelle di Roma è comunque in linea con quanto deriverebbe dalla applicazione delle tabelle Milanesi (cfr Cass. Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 913) salva una più attenta e prevedibile individuazione dell'importo fatta eccezione per la sussistenza degli elementi che devono essere presi in considerazione nella determinazione del danno, elementi estranei alla valutazione equitativa dal momento che la stessa Cassazione ha chiarito che l'equità non può trovare applicazione nell'accertamento del danno ma solo nella sua trasformazione in un valore economico sulla base dei criteri legislativi e giurisprudenziali esistenti. In ultimo si rileva che l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma risponde all'esigenza di uniformare i criteri utilizzati per il calcolo del danno, evitando in tal modo disparità di trattamento tra giudizi instaurati dinnanzi al medesimo Tribunale.

In base alle tabelle del Tribunale di Roma del 2023 la parte attrice ha diritto ad un risarcimento a titolo di danno non patrimoniale *iure proprio* , per il danno subito a seguito della lesione del rapporto parentale, pari a **€ 306.616,05**, corrispondente ai 27 punti calcolati.

Deve essere riconosciuto in favore dell'attore anche il danno non patrimoniale *iure haereditatis*, relativo al danno terminale o catastrofale subito dalla de cuius in ragione della consapevolezza del deterioramento delle proprie condizioni fisiche e dell'approssimarsi dell'evento morte. Rilevato che dall'esame delle cartelle cliniche in atti emerge come il notevole peggioramento delle condizioni cliniche della paziente si sia verificato a partire dal giorno del trasferimento presso il pronto soccorso dell'ospedale di [redacted] (29.11.2016), appare equo riconoscere tale voce di danno per i giorni compresi tra il 29 novembre e il [redacted] che si liquida nella somma equitativamente determinata di **€ 25.000,00**.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-359

Spetta inoltre alla parte attrice il rimborso delle spese funerarie pari ad **€ 1.700,00**, documentate con fattura in atti.

Nessun risarcimento a titolo di danni patrimoniali va riconosciuto in relazione al finanziamento acceso dalla Sig. *Per_1* trattandosi di debiti ereditari conseguenti all'eventuale accettazione di eredità, e non potendo questo Tribunale avere contezza né dell'avvenuta accettazione dell'eredità materna da parte dell'attore, né della composizione delle poste attive e passive di tale eredità.

Non può essere riconosciuto in favore dell'attore il danno patrimoniale richiesto per la perdita della contribuzione economica derivante dalla pensione percepita dalla madre, non essendo stata fornita la prova del fatto che l'attore fosse beneficiario di una parte del reddito da pensione materno, e non potendosi neanche presumere tale circostanza, malgrado il rapporto di convivenza, in considerazione dell'età dell'attore, ultraquarantenne.

Complessivamente, pertanto, spetta alla parte attrice la somma di **€ 333.316,05.**

Oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali, è dovuto, inoltre, il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (dicembre 2016) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente – dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cass. Sez. Un. 1712\95, Cass, 10300\01; 18445\05).

Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità, per cui, posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi, è "*consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio".*

A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo, stante la sostanziale equivalenza del risultato, la semisomma dei due valori considerati (valore del risarcimento dovuto all'epoca del sinistro e valore attuale), e applicando sulla stessa il tasso medio del rendimento dei titoli di Stato (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane), poiché nel periodo in questione (fatto – decisione) il rendimento medio di tali investi menti è stato pari all'1% (cfr. Cass. SSUU 16\7\08 n. 19499).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-359

Sulle somme complessivamente dovute all' attore, da parte della società convenuta, maggiorate del danno da ritardato pagamento, sono poi dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.

In base al criterio della soccombenza, la parte convenuta deve essere condannata a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano, in applicazione dell'art.4 comma 1 del D.M. 55/2014, come da dispositivo, oltre che a rimborsare alla medesima parte attrice le spese della CTU.

La domanda di parte attrice di condanna della convenuta per mancata partecipazione al procedimento di mediazione non può essere accolta, non ravvisandosi i presupposti di accoglimento, in assenza di un obbligo di partecipazione al medesimo procedimento.

P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta:

a) Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna *CP_1* *[...]* a corrispondere all'attore *Parte_1* la somma di € **333.316,05,** oltre al danno da ritardato pagamento calcolato secondo i criteri sopra indicati ed interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;

b) Condanna *CP_1* a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che liquida in € 19.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa e rimborso del contributo unificato;

c) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della CTU medico-legale.

Così deciso in Roma in data 14.06.2024

Il Giudice
Paola Larosa

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-359

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-359